

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Definizioni e abbreviazioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - Dipartimento: il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013 e attivato il 1 gennaio 2014 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2013.
 - Consiglio: il Consiglio di Dipartimento
 - RGA: Regolamento Generale d' Ateneo

Articolo 2 - (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Perugia, in Via Elce di Sotto n. 8.

Articolo 3 - (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento svolge le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. L'ambito delle funzioni di cui al comma 1 è quello delle Scienze Chimiche, Biologiche e Biotecnologiche, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari cui appartengono i membri del Dipartimento e tutti gli insegnamenti impartiti nei Corsi di Studio che fanno capo al Dipartimento stesso.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Dipartimento in particolare:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) promuove e organizza la diffusione di risultati scientifici fra i suoi membri;
 - c) promuove collaborazioni a vario titolo, sia fra i suoi membri che con soggetti esterni, sia nazionali che internazionali, pubblici e privati;
 - d) predispone un piano triennale della ricerca;
 - e) persegue un'elevata qualità complessiva della produzione scientifica dei suoi membri e, a tale scopo, individua e mette in atto adeguate procedure di autovalutazione e incentivazione;

- f) cura la proposta, l'organizzazione e l'erogazione di Corsi di Studio e attività formative ad ogni livello previsto dalle normative, anche di concerto con altri Dipartimenti, e ne verifica e garantisce sistematicamente l'efficacia e la qualità;
- g) persegue un elevato grado d'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
- h) predispose i piani triennali dell'offerta formativa;
- i) promuove e coordina attività di collaborazione con Scuole, Istituti di formazione ed Enti esterni al fine di migliorare l'orientamento degli studenti in entrata e in uscita.

Articolo 4 - (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 - (Composizione del Dipartimento)

1. Fanno parte del Dipartimento i professori e ricercatori ad esso afferenti e il personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato dai superiori organi accademici. L'afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento, nonché l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, è regolamentata dallo Statuto di Ateneo e dal RGA.
2. Al Dipartimento fanno altresì riferimento i borsisti, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca, i cui progetti scientifici siano riferibili a professori e ricercatori afferenti; i professori emeriti; i professori a contratto che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento; i professori e ricercatori visitatori riconosciuti in questo ruolo dal Consiglio.
3. Il Consiglio regola con proprie delibere l'accesso del personale di cui al comma 2 alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento delle rispettive attività.

Articolo 6 - (Organi e strutture del Dipartimento)

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica per la didattica.
2. Agli organi di cui al comma 1 spettano i compiti e le attribuzioni previsti dal presente Regolamento e quelli eventualmente successivamente deliberati dal Consiglio.
3. Il Dipartimento, ai fini di una migliore funzionalità ed efficienza gestionale, si articola in Sezioni, definite e regolamentate dall'Art. 94, comma 3, del RGA, costituite con delibera del Consiglio assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio delibera altresì le afferenze ed attribuzioni delle Sezioni.

4. Il Dipartimento è inoltre dotato delle seguenti strutture esecutive:
 - a) Segreteria Amministrativa, coordinata dal Segretario Amministrativo;
 - b) Segreteria Didattica;
 - c) Servizio Informatico.

Il Consiglio assegna internamente il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alle strutture anzidette e alle Sezioni, secondo principi di funzionalità, economicità di gestione e trasparenza, tenuto conto delle competenze e attitudini degli interessati, e favorendone la partecipazione e la valorizzazione.

5. Ai fini dello svolgimento dell'attività scientifica, nel Dipartimento si possono organizzare liberi gruppi di ricerca, che raccolgono docenti e ricercatori secondo criteri di omogeneità di interessi scientifici e collaborazione.
6. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 7- (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
 - b) i professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I rappresentanti sono eletti con le modalità stabilite dal RGA, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lettera b);
 - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di specializzazione e di dottorato facenti capo al Dipartimento. I rappresentanti sono eletti con le modalità stabilite dal RGA, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lettera b);
 - e) il Segretario Amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c, entrano a far parte del Consiglio con l'inizio dell'anno accademico (art. 46 comma 3 del RGA), durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
3. Il mandato dei rappresentanti di cui al comma 1, lettera d, dura due anni con decorrenza 1° gennaio ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva; alla scadenza del mandato cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma dell'art. 23 del RGA.

Articolo 8 - (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove altresì l'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa.
- b) propone, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole, ove istituite;
- c) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
- d) approva, nella composizione dei soli professori, ricercatori e rappresentanti degli studenti, il piano dell'offerta formativa dei Corsi di Studio attivi, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
- f) delibera, nella composizione dei soli professori, ricercatori e rappresentanti degli studenti, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca scientifica; a tale scopo, a norma dell'art. 127 del RGA, nomina i Responsabili per la Qualità della didattica e della ricerca scientifica e approva il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h) delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ricercatore e le proposte di nomina;
- i) delibera a maggioranza assoluta, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 93 del RGA, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- j) propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k) propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

- l) approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori; delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- m) promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con i Consigli di altri Dipartimenti, che siano sede amministrativa di corsi di Dottorato, e su proposta dei Collegi dei docenti di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento coinvolti, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito Regolamento;
- n) approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- o) approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziati con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- p) redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento, in materia di ricerca scientifica e di didattica, che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- q) delibera sulla costituzione di Sezioni interne, definendone competenze ed organizzazione;
- r) delibera l'eventuale costituzione e compiti del comitato di coordinamento dei gruppi di ricerca;
- s) elegge i Coordinatori e i Comitati di Coordinamento dei Corsi di Studio;
- t) propone la nomina dei professori emeriti;
- u) delibera su ogni altra questione gli sia attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 9 - (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore, almeno una volta ogni due mesi, ovvero, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al Direttore, ovvero al Vicedirettore quando questi lo sostituisca, fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte da parte di componenti del Consiglio;

3. Prima dell'inizio di ogni seduta, a norma dell'art. 56 dello Statuto d'Ateneo, si deve procedere alla verifica, mediante appello nominale, della presenza del numero legale degli aventi titolo a partecipare, in riferimento all'oggetto di cui all'ordine del giorno;
4. Ai fini del calcolo del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale;
5. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. Il verbale di ciascuna seduta è di norma portato in approvazione nella seduta successiva, ed è approvato dalla maggioranza dei presenti che hanno partecipato alla seduta cui il verbale si riferisce.
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto d'Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78-82 del RGA.

Articolo 10 - (Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
 - c) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
 - d) sovrintende, di concerto con il Segretario Amministrativo, all'attribuzione e alla verifica dei compiti assegnati al personale tecnico-amministrativo;
 - e) cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;
 - f) indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal RGA;
 - g) indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei membri della Giunta di Dipartimento e della Commissione Paritetica per la Didattica, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal RGA;
 - h) svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno previa presentazione di candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni e a

maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione, salva la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora vi siano più candidati, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto nella seconda votazione, il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il più anziano in ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono stabilite dal RGA.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.
5. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia, anche a tempo definito, afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
6. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento. L'incarico di Segretario amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
7. Il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del Dipartimento solo in casi di particolare necessità ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio del Dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione.
8. La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del Senato Accademico.

Articolo 11 - (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. In particolare la Giunta istruisce ed esprime pareri sulle questioni oggetto di delibera da parte del Consiglio, ed inoltre delibera su ogni altra materia ad essa delegata dal Consiglio; le delibere della Giunta vengono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
2. Fanno parte della Giunta:
 - a) il Direttore, che la presiede e fissa l'ordine del giorno delle sue riunioni;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) una rappresentanza, eletta dal Consiglio fra i propri membri, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori, e del personale tecnico-amministrativo, in

numero, per ciascuna componente, pari ad almeno il dieci per cento dei rispettivi membri nel Consiglio, con un minimo di quattro per ciascuna delle prime tre componenti e di due per la quarta;

3. Alle riunioni della Giunta partecipano *ad audiendum* e senza diritto di voto i Coordinatori dei Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento e un rappresentante degli studenti, designato dagli studenti membri del Consiglio tra di essi.
4. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
5. Le elezioni delle rappresentanze in Giunta sono indette dal Direttore, il quale nomina altresì la Commissione elettorale, presieduta dal docente più anziano in ruolo.
6. I membri del Consiglio di Dipartimento eleggono i propri rappresentanti in giunta con voto segreto e ciascuna rappresentanza è eletta dalla rispettiva fascia; i professori e ricercatori esprimono due voti, il personale tecnico-amministrativo un voto; sono eletti coloro che, per ciascuna componente, hanno ottenuto più voti.
7. La Giunta è convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario Amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
8. Per gli altri aspetti del funzionamento della Giunta si applicano — ove pertinenti — le norme di funzionamento previste per il Consiglio.
9. La Giunta è integrata dai Coordinatori delle Sezioni, ove costituite.

Articolo 12 - (Commissione Paritetica per la didattica)

1. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio.
2. La Commissione redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di Studio, ove presenti, e al Consiglio del Dipartimento, che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi.
3. La Commissione è costituita da otto docenti e otto studenti; la Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.
4. Le elezioni per la Commissione Paritetica sono indette dal Direttore del Dipartimento.
5. La rappresentanza docente in Commissione è eletta dai membri docenti del Consiglio con voto segreto in cui ciascun votante esprime tre preferenze; l'elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori membri del Consiglio titolari di insegnamento presso i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento; le candidature sono presentate e vagliate in una seduta del Consiglio.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli studenti membri del Consiglio di Dipartimento tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento; ciascun votante esprime 3 preferenze.
7. La Commissione Paritetica dura in carica tre anni accademici, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca, che segue il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento (due anni solari); i membri che, per qualsiasi ragione, decadano durante il mandato sono sostituiti dai primi non eletti nella rispettiva categoria; ove questo non sia possibile si procede a nuove elezioni per i soli membri da sostituire.

Articolo 13 - (Corsi di Studio e organizzazione didattica)

1. Per la gestione dei Corsi di Studio del Dipartimento sono istituiti di norma, secondo l'Art. 45 dello Statuto d'Ateneo, i Consigli di Corso di Studio. Come previsto dall'Art. 22, comma 7, del Regolamento Didattico d'Ateneo, il Dipartimento può deliberare di attribuire ad un unico Consiglio la gestione di più Corsi di Studio che appartengano alla stessa classe di Laurea o di Laurea Magistrale, o che presentino affinità culturali o omogeneità rispetto alle finalità formative.
2. Compongono ciascun Consiglio di Corso di Studio tutti i docenti titolari degli insegnamenti o moduli dei Corsi di Studio che esso gestisce, o che comunque vi svolgano attività didattica ufficiale, integrativa o di supporto, e da una rappresentanza degli studenti degli stessi Corsi di Studio, di numerosità pari al quindici per cento della componente docente. La componente studentesca è eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo e dura in carica due anni accademici. Il Consiglio di Corso di Studio elegge al suo interno, secondo le modalità previste dall' Art. 48 del Regolamento Generale d'Ateneo, il proprio Presidente, che è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
3. Il Consiglio di Corso di Studio determina, discute e sottopone al Consiglio di Dipartimento tutte le questioni e gli adempimenti riguardanti la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche. In particolare il Consiglio di Corso di Studio:
 - a) cura l'organizzazione e la programmazione annuale dell'attività didattica relativa ai propri Corsi di Studio, incluso il tutorato, individuando e proponendo al Consiglio di Dipartimento i docenti responsabili di tutte le attività formative ed evidenziando eventuali necessità per la copertura d'insegnamenti per i quali non sia stato possibile individuare un docente responsabile, anche tramite bandi intra o extra Ateneo o contratti;
 - b) presenta al Consiglio il piano di sviluppo dei Corsi di Studio, propone la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore, nonché di ricercatore;
 - c) intraprende le azioni necessarie a rendere coerenti le attività formative con gli obiettivi previsti nell'ordinamento didattico dei Corsi di Studio, vigilando sul razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dal Dipartimento o dalla Scuola;
 - d) vaglia i piani di studio e le pratiche relative agli studenti;
 - e) redige il documento annuale di autovalutazione, che trasmette al Consiglio di Dipartimento e/o della Scuola, ove costituita, e alla Commissione Paritetica per la didattica;
 - f) formula proposte al Consiglio in ordine ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio affidatigli;

- g) redige e presenta al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione le Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio di propria pertinenza,
- h) svolge ogni altra funzione che gli è demandata, in via temporanea o permanente, dal Consiglio di Dipartimento.
- 4. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal proprio Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, ovvero, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di provvedere direttamente alla gestione di uno o più Corsi di Studio ad esso afferenti, nominando allo scopo un Coordinatore incaricato per uno o più Corsi di Studio, eletto fra i professori di prima o seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i Corsi di Studio interessati. Il Coordinatore, che è nominato dal Rettore, può essere coadiuvato da un Comitato di non più di tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore e l'eventuale Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

PARTE III - SEZIONI

Articolo 14 - (Costituzione)

- 1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento e dell'utilizzo dei spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di dipartimento possono essere costituite le Sezioni Interne indicate nella tab. lett. A), allegata al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. La delibera del Consiglio, di costituzione delle Sezioni, deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico, culturale e didattico del Dipartimento in riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) affinità di area e/o di settori scientifico-disciplinari;
 - b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
 - c) specifiche esigenze logistiche.
- 3. Ad ogni Sezione fa riferimento un numero di professori e ricercatori non inferiori a sette (7). Qualora il numero dei professori e ricercatori scenda sotto tale soglia, la Sezione deve essere disattivata.
- 4. Ad ogni Sezione fa riferimento almeno una (1) unità di personale tecnico amministrativo.
- 5. Ad ogni Sezione sono assegnati spazi e attrezzature secondo le esigenze della ricerca e della didattica del personale afferente, sulla base delle specifiche attività.
- 6. I criteri di valutazione sull'efficienza funzionale delle Sezioni sono l'attività didattica e scientifica, in linea con quanto previsto per la valutazione degli Atenei e dei Dipartimenti. In caso di valutazione negativa, ove non adeguatamente motivata, la Sezione deve essere disattivata.

Articolo 15 - (Organizzazione)

1. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui la vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore.
3. Il Coordinatore coadiuva il Direttore nell'attribuzione e nella verifica dei compiti del personale tecnico amministrativo assegnato alla Sezione.

PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 16 - (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse a sua disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17 - (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri, e approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Articolo 18 - (Norme transitorie)

1. Il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31/12/2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali conformemente alla delibera del Consiglio d'Amministrazione del 17/12/2013.

Articolo 19 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Lett. A

Sezione di:

- Ambiente, Biodiversità e Beni Culturali

- Biologia

- Scienze Biochimiche e Biotecnologiche

- Chimica Fisica

- Chimica Generale ed Inorganica

- Chimica Organica